



**COMUNE DI GONZAGA
PROVINCIA DI MANTOVA
REGIONE LOMBARDIA**

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

**NOTE TECNICHE DI ADOZIONE
DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE**

Gonzaga, li 06/07/2006

versione 1.3

INDICE

1) CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

1.1) ZONE OMOGENEE

1.2) ZONE PARTICOLARI

1.3) VALORI LIMITE DELLE SORGENTI SONORE

1.4) VALORI LIMITE PER LE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI

1.5) PRESCRIZIONI PER AREE LIMITROFE DIFFERENTEMENTE CLASSIFICATE

2) TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

2.1) PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

2.2) PROGETTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI

2.3) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO E CLIMA ACUSTICO

2.4) DISPOSIZIONI SUI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

2.5) DISPOSIZIONI INERENTI LE SORGENTI SONORE NEI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO

3) REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI PROTEZIONE PASSIVA

4) GESTIONE DEGLI ESPOSTI DA RUMORE

5) PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

6) MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

7) RIFERIMENTI NORMATIVI ED AGGIORNAMENTI

1) CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

1.1) ZONE OMOGENEE

Ai sensi dell'art.6 della Legge n°447 del 26/10/1995, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", il Comune di Gonzaga ha provveduto alla classificazione acustica del proprio territorio. La classificazione del territorio comunale, per la quale si è fatto riferimento anche alla L.R. della Regione Lombardia n°13 del 10/08/2001 "*Norme in materia di inquinamento acustico*" ed ai criteri emanati dalla Giunta Regionale (Delibera n°7/9776 del 02/07/2002 "*Approvazione del documento 'Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale'*"), è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle sei classi seguenti:

CLASSE I: "Aree particolarmente protette"

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II: "Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale"

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali

CLASSE III: "Aree di tipo misto"

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici

CLASSE IV: "Aree di intensa attività umana"

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie

CLASSE V: "Aree prevalentemente industriali"

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni

CLASSE VI: "Aree esclusivamente industriali"

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

1.2) ZONE PARTICOLARI

Aree militari

La Legge Quadro n°447/95 (vedi art. 11, comma 3) prevede che *“La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze Armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n.898, e successive modificazioni”*. Dopo la loro eventuale dismissione tali aree vengono classificate in base alla destinazione d'uso prevista dal P.R.G. vigente.

Aree di pertinenza delle infrastrutture di trasporto

Per le fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti, e limitatamente all'apporto fornito dalle stesse, si applicano i relativi limiti imposti dai decreti attuativi della Legge n°447/95.

Per quanto concerne le infrastrutture stradali si fa riferimento al D.P.R. 30/03/2004 n°142 – *“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447”* in G.U. n°127 del 01/06/2004. Tale decreto stabilisce l'ampiezza delle fasce di pertinenza acustica delle diverse infrastrutture stradali, classificate sulla base dell'art.2 del D.L. n°285/1992 e successive modificazioni, nonché i limiti previsti per le strade esistenti e quelle di nuova realizzazione. Per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie, invece, si cita il D.P.R. 18/11/1998 n°459 – *“Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”* in G.U. n°2 del 04/01/1999. Questa legge stabilisce l'ampiezza ed i limiti previsti all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle diverse infrastrutture ferroviarie, classificate in base alla velocità di percorrenza ed alla preesistenza o meno alla data dell'entrata in vigore della normativa.

Aree adibite ad attività temporanee

La classificazione del territorio comunale di Gonzaga individua al suo interno alcune aree finalizzate precipuamente allo svolgimento di attività a carattere temporaneo. Al di fuori di queste aree predestinate, il Comune potrà comunque individuare zone specifiche da destinare a manifestazioni occasionali fra tutte quelle ubicate nelle classi III, IV, V. Nelle aree zonizzate in classe I e II non è ammesso alcun tipo di attività temporanea ad eccezione dei cantieri edili, stradali o assimilabili.

Le attività da considerarsi a carattere temporaneo possono essere suddivise nelle seguenti categorie:

- cantieri edili, stradali o assimilabili;
- luna park e circhi equestri;
- manifestazioni musicali;
- manifestazioni popolari;
- altre attività con caratteristiche temporanee.

Tutte le attività temporanee dovranno svolgersi in accordo allo specifico regolamento comunale e non comportare il superamento dei limiti cui l'area appartiene.

Per ogni specifica attività temporanea per la quale sarà ipotizzabile il superamento dei limiti assoluti o differenziali previsti dalla classificazione acustica, o in qualsiasi caso in cui l'Amministrazione Comunale ne faccia esplicitamente richiesta, il titolare dell'attività stessa dovrà presentare al Comune la domanda di autorizzazione in deroga ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera h) della Legge Quadro n°447/95.

Ogni domanda di autorizzazione in deroga ai limiti assoluti o differenziali previsti dalla classificazione acustica dovrà essere accompagnata da idonea documentazione previsionale di impatto acustico a firma di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, regolarmente iscritto negli appositi elenchi regionali ai sensi della normativa in materia. La documentazione previsionale di impatto acustico dovrà necessariamente essere corredata dalle seguenti informazioni:

- a) contenuti e finalità dell'attività temporanea;
- b) durata dell'attività;
- c) tempo di riferimento nel quale si svolge l'attività (diurno, notturno o entrambi);
- d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- e) la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili;
- f) nel caso di manifestazioni pubbliche, una stima dell'afflusso e delle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.

La richiesta di autorizzazione in deroga, insieme all'allegata documentazione previsionale di impatto acustico, dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. L'autorizzazione si ritiene tacitamente rilasciata dall'Amministrazione Comunale qualora, decorsi 20 giorni dalla data di presentazione della domanda, non siano ancora state richieste integrazioni o espresso diniego motivato.

Nel provvedimento di autorizzazione il Comune può stabilire:

- a) i nuovi valori limite da rispettare in deroga a quelli prescritti dalla vigente normativa;
- b) le limitazioni di orario allo svolgimento dell'attività;
- c) delle prescrizioni specifiche per il contenimento delle emissioni sonore;
- d) l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore dell'attività di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

In assenza di specifiche prescrizioni dell'Amministrazione Comunale, i nuovi valori limite da rispettare in deroga a quelli dettati dalla vigente normativa e gli orari di svolgimento delle attività temporanee sono quelli indicati in tabella 1. Il Comune si riserva comunque, per ogni caso specifico, la facoltà di fissare limiti e orari differenti da quelli indicati in tabella.

Tabella 1 – valori limite per le attività temporanee in deroga alla classificazione acustica

| tipo di attività | orari entro i quali sono autorizzati i limiti in deroga | limite assoluto di immissione | limite differenziale di immissione |
|---|--|-------------------------------|------------------------------------|
| cantieri edili, stradali o assimilabili | - dalle 09:00 alle 12:30; - dalle 16:00 alle 18:00 (in periodo estivo*); - dalle 15:00 alle 17:00 (in periodo invernale). | 85 dB(A) | non applicato |
| luna park e circhi equestri; manifestazioni musicali; manifestazioni popolari | - nei giorni feriali: - dalle 09:00 alle 12:00; - dalle 16:00 alle 23:00 (in periodo estivo*); - dalle 15:00 alle 23:00 (in periodo invernale). - nei giorni festivi: - dalle 09:00 alle 12:00; - dalle 16:00 alle 24:00 (in periodo estivo*); - dalle 15:00 alle 24:00 (in periodo invernale). | 85 dB(A) | non applicato |
| altre attività con caratteristiche temporanee | - nei giorni feriali: - dalle 08:00 alle 12:30; - dalle 16:30 alle 19:00 (in periodo estivo*); - dalle 15:30 alle 18:00 (in periodo invernale). - nei giorni festivi: - dalle 10:00 alle 12:30; - dalle 17:00 alle 19:00 (in periodo estivo*); - dalle 16:30 alle 18:30 (in periodo invernale). | 80 dB(A) | non applicato |

* per periodo estivo si intendono i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

Il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate sul proprio territorio.

In tutte le zone del territorio è tacitamente consentito utilizzare in deroga ai limiti previsti dalla classificazione acustica macchinari e/o utensili da giardino (decespugliatori, tosaerba, motoseghe, etc.), purché tali attrezzature rispettino le norme CE inerenti i valori massimi di emissione e potenza acustica, ed il tempo del loro impiego sia ridotto a quattro ore al giorno non consecutive esclusivamente durante il tempo di riferimento diurno.

E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati 'cannoncini spaventapasseri', per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 300 metri dalle abitazioni. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21:00 alle ore 08:00 del giorno successivo; nelle ore consentite, inoltre, l'intervallo di tempo tra una emissione e quella successiva deve essere non inferiore a 5 minuti.

Tutto quanto sopra indicato sarà soggetto a revisione dopo la predisposizione del documento previsto all'art. 4, comma 1, lettera h) della Legge 447/95, secondo il quale è di competenza regionale la definizione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

1.3) VALORI LIMITE DELLE SORGENTI SONORE

Limiti assoluti e differenziali

In applicazione al D.P.C.M.14/11/1997, a ciascuna classe acustica in cui è stato suddiviso il territorio comunale vengono attribuiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, in funzione dei tempi di riferimento diurno (ore 06-22) e notturno (ore 22-06).

I valori limite differenziali di immissione, validi all'interno degli ambienti abitativi, sono determinati mediante il confronto tra il livello equivalente di rumore ambientale e quello residuo. Ammontano a 5 dB(A) in periodo diurno e a 3 dB(A) in periodo notturno per le classi I-II-III-IV-V. I valori limite differenziali di immissione non si applicano alla rumorosità prodotta:

- all'interno del territorio zonizzato in classe VI;
- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

I valori limite assoluti, in riferimento agli spazi esterni agli ambienti abitativi, sono invece i seguenti:

- valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una singola sorgente sonora;
- valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore, misurato in prossimità dei ricettori;
- valori di attenzione: i valori di rumore che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

Tabella 2 - Valori limite di emissione

| classi di destinazione d'uso del territorio | tempi di riferimento | |
|---|----------------------|------------------------|
| | diurno (06.00-22.00) | notturno (22.00-06.00) |
| I aree particolarmente protette | 45 | 35 |
| II aree prevalentemente residenziali | 50 | 40 |
| III aree di tipo misto | 55 | 45 |
| IV aree di intensa attività umana | 60 | 50 |
| V aree prevalentemente industriali | 65 | 55 |
| VI aree esclusivamente industriali | 65 | 65 |

Tabella 3 - Valori limite assoluti di immissione

| classi di destinazione d'uso del territorio | tempi di riferimento | |
|---|----------------------|------------------------|
| | diurno (06.00-22.00) | notturno (22.00-06.00) |
| I aree particolarmente protette | 50 | 40 |
| II aree prevalentemente residenziali | 55 | 45 |
| III aree di tipo misto | 60 | 50 |
| IV aree di intensa attività umana | 65 | 55 |
| V aree prevalentemente industriali | 70 | 60 |
| VI aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |

Tabella 4 - Valori limite di qualità

| classi di destinazione d'uso del territorio | tempi di riferimento | |
|---|----------------------|------------------------|
| | diurno (06.00-22.00) | notturno (22.00-06.00) |
| I aree particolarmente protette | 47 | 37 |
| II aree prevalentemente residenziali | 52 | 42 |
| III aree di tipo misto | 57 | 47 |
| IV aree di intensa attività umana | 62 | 52 |
| V aree prevalentemente industriali | 67 | 57 |
| VI aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |

1.4) VALORI LIMITE PER LE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI

I valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, nonché la relativa estensione, sono fissati dai rispettivi decreti attuativi della Legge Quadro n°447/1995.

In particolare, le infrastrutture stradali sono assoggettate a quanto dettato dal D.P.R. 30/03/2004 n°142 – “*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447*” in G.U. n°127 del 01/06/2004, mentre quelle ferroviarie devono sottostare al D.P.R. 18/11/1998 n°459 – “*Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario*” in G.U. n°2 del 04/01/1999.

1.5) PRESCRIZIONI PER AREE LIMITROFE DIFFERENTEMENTE CLASSIFICATE

Gli elaborati della zonizzazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica definita sulla base delle diverse zone omogenee di destinazione d'uso. In relazione a tale classificazione, si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

a) Situazioni di compatibilità

Situazioni caratterizzate da un clima acustico attuale contenuto nei valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e da zone confinanti attribuite a classi acustiche che non differiscono per più 5 dB(A). In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento;

b) Situazioni di potenziale incompatibilità

Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A) dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto. La classificazione acustica del Comune di Gonzaga non presenta situazioni di questo tipo;

c) Situazioni di incompatibilità

Sono le situazioni in cui le misure evidenziano un mancato rispetto dei limiti di zona. In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

2) TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorrono a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

2.1) PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

Per Piani Urbanistici Attuativi si intendono Piani di Lottizzazione, Piani Particolareggiati, Piani per l'Edilizia Economica e Popolare, Piani per gli Insediamenti Produttivi, Piani di Recupero, Programmi di Riqualificazione ed ogni altro piano o progetto assoggettato a convenzione.

In sede di formazione dei piani urbanistici attuativi occorre garantire quanto segue:

- all'interno del perimetro dell'area di intervento debbono essere rispettati i limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio;
- nelle zone limitrofe, influenzate dai rumori prodotti all'interno del perimetro dell'area di intervento, dovranno essere rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica. Qualora le emissioni sonore previste all'interno dell'area di intervento portassero al superamento di detti limiti, dovranno essere progettate ed attuate opere di mitigazione del rumore in grado di garantirne la conformità;
- qualora i limiti massimi previsti entro l'area di intervento risultino invece superati a causa di rumori provenienti da sorgenti sonore esterne, l'intervento stesso dovrà prevedere le adeguate opere di mitigazione acustica idonee alla protezione passiva dell'area interessata.

Si dovrà tenere conto, in particolare, delle due seguenti fondamentali categorie di attività umana e di destinazione d'uso del territorio o dei singoli immobili o parti di essi:

- a) attività o destinazioni d'uso facenti parte dell'intervento o esterne ad esse, che rappresentino sorgenti sonore fisse o sorgenti sonore mobili, così come definite dai commi c) e d) dell'art. 2 della legge 26.10.1995 n° 447;
- b) attività o destinazioni d'uso, interne all'area di intervento o esterne ad essa, ma che costituiscano potenziali recettori dell'inquinamento acustico e che necessitino di misure di tutela (ospedali o assimilabili, scuole o assimilabili, aree di svago, verdi o di tutela ambientale, insediamenti residenziali, ecc.).

La redazione dei piani urbanistici attuativi dovrà essere tale da assicurarne la compatibilità con le funzioni anzidette e dovrà tenere conto della loro reciproca dislocazione, con specifica attenzione anche alle attività non ricadenti nel piano o nel progetto, ma interagenti le stesse. In caso di necessità occorrerà prevedere apposite opere di protezione, oppure specifiche forme di gestione che rendano compatibile la compresenza o la contiguità dei diversi tipi di fruizione del territorio.

La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti relativi alla classificazione acustica del territorio (sia all'interno sia all'esterno dell'area di intervento) è a carico dei soggetti che propongono i piani urbanistici attuativi.

2.2) PROGETTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI

La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti di rumorosità pertinenti alle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali, in conseguenza alle disposizioni di legge vigenti ed alla classificazione acustica del territorio, è a carico dei soggetti titolari dei progetti o delle infrastrutture di trasporto.

2.3) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO E CLIMA ACUSTICO

La documentazione di impatto acustico, redatta ai sensi della Legge Quadro n°447/1995 e della D.G.R. Lombardia n°VII/8313 del 08/03/2002 (*“Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico”*), dovrà essere predisposta in caso di realizzazione *ex-novo*, modifica o potenziamento delle seguenti opere:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- attività commerciali o assimilabili;
- attività produttive di beni o servizi;
- attività ricreative e sportive;
- circoli privati;
- discoteche;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia;
- luoghi privati o pubblici ove si esercita intrattenimento danzante;
- luoghi privati o pubblici ove si esercita pubblico spettacolo;
- opere soggette a V.I.A.;
- pubblici esercizi;
- servizi commerciali polifunzionali;
- infrastrutture stradali;
- uffici;
- ogniqualvolta l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno.

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico, ai sensi della normativa citata in precedenza, per le aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- asili nido;
- alberghi, pensioni e attività assimilabili;
- attività di culto;
- attività scolastiche di ogni ordine e grado ed assimilabili;
- insediamenti residenziali;
- ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- ogniqualvolta l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno.

Le documentazioni previsionali di impatto e clima acustico dovranno essere allegate a quelle che i titolari delle diverse attività sopra elencate sono tenuti a produrre ai fini del rilascio di concessioni, autorizzazioni, agibilità, abitabilità, abilitazioni, licenze, denuncia di inizio attività, dichiarazione di inizio lavori o atti equivalenti. La documentazione di previsione di impatto acustico e quella di previsione di clima acustico dovranno essere predisposte dai soggetti titolari dei progetti o delle opere stesse, mentre nel caso di progetti di opere pubbliche i suddetti elementi costituiranno parte del progetto stesso.

La mancata presentazione della documentazione previsionale di impatto e clima acustico comporta l'immediata sospensione del procedimento amministrativo che concerne le attività sopra elencate.

La documentazione previsionale di impatto e clima acustico deve essere obbligatoriamente redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale iscritto negli appositi elenchi regionali.

La redazione della documentazione previsionale di impatto e clima acustico dovrà attenersi a quanto specificato dalla D.G.R. della Regione Lombardia n°VII/8313 del 08/03/2002 (“*Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico*”). L’elaborato dovrà comunque contenere le seguenti informazioni:

- definizioni tecniche;
- normativa di riferimento e criteri considerati;
- inquadramento urbanistico e planimetrie;
- inquadramento acustico ed individuazione dei valori limite;
- metodi di previsione o metodologia di valutazione;
- descrizione dell’opera e delle sorgenti di rumore;
- eventuali misure fonometriche;
- confronto tra i valori previsti o rilevati ed i limiti di riferimento;
- eventuali opere di bonifica per rientrare nei limiti di legge;
- certificazione del possesso dei requisiti di tecnico competente.

2.4) DISPOSIZIONI SUI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Sulla base di quanto contenuto nella Legge Quadro n°447/1995, nel D.P.C.M. 05/12/1997 (“*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*”) e nella L.R.13/2003 della Regione Lombardia, è necessario presentare la dichiarazione che attesta il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, sotto forma di relazione di collaudo *post-operam*, nelle seguenti occasioni:

- le variazioni di destinazioni d’uso di locali;
- la domanda per il rilascio di concessioni edilizie;
- la richiesta di agibilità o abitabilità di immobili o infrastrutture;
- la domanda di licenza o di autorizzazione all’esercizio di determinate attività;
- la dichiarazione di inizio lavori (se non sono preliminarmente previsti atti autorizzativi o concessori da parte dell’autorità);
- ogni intervento edilizio acusticamente rilevante per l’edificio;
- ogni altra occasione in cui il Comune lo richieda espressamente.

Il collaudo degli edifici dovrà essere preceduto da una relazione di progetto dei requisiti acustici passivi *ante-operam*; entrambi i documenti saranno obbligatoriamente prodotti da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale iscritto negli appositi elenchi regionali.

La mancata presentazione delle relazioni di progetto e collaudo acustico degli edifici comporta l’immediata sospensione del procedimento amministrativo che concerne le attività in esame.

Le attività, i progetti, le opere per le quali si richiedono la progettazione ed il collaudo dei requisiti acustici passivi degli edifici sono le seguenti:

- per gli interventi soggetti ad autorizzazione/permesso di costruire od asseverazione di tecnico abilitato prima del 20/02/1998 (data di entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/1997): solo in presenza di modifiche delle caratteristiche acustiche;
- per gli interventi soggetti ad autorizzazione/permesso di costruire od asseverazione di tecnico abilitato dopo il 20/02/1998:
 - residenze o assimilabili;
 - uffici e assimilabili;
 - alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
 - ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
 - attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
 - attività ricreative o di culto o assimilabili;
 - attività commerciali o assimilabili.

La documentazione attestante la progettazione ed il collaudo dei requisiti acustici passivi degli edifici dovranno essere predisposte dai soggetti titolari dei progetti o delle opere stesse, mentre nel caso di progetti di opere pubbliche i suddetti elementi costituiranno parte del progetto stesso.

La documentazione inerente la progettazione ed il collaudo dei requisiti acustici passivi degli edifici dovrà contenere le seguenti informazioni specifiche:

- definizioni tecniche;
- normativa di riferimento e criteri considerati;
- inquadramento urbanistico e planimetrie;
- inquadramento acustico ed individuazione dei valori limite;
- metodologia di progettazione o valutazione;
- descrizione dell'opera;
- calcoli o misure con determinazione degli indici di valutazione;
- confronto tra i valori rilevati ed i limiti di riferimento;
- eventuali opere di bonifica per rientrare nei limiti di legge;
- certificazione del possesso dei requisiti di tecnico competente.

2.5) DISPOSIZIONI INERENTI LE SORGENTI SONORE NEI I LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO

Tutte le sorgenti sonore di pertinenza dei locali di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo devono adempiere a quanto stabilito dal D.P.C.M. 16/04/1999 n°215 (*“Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”*), presentando al Comune regolare documentazione a firma di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale iscritto negli appositi elenchi regionali.

3) REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI PROTEZIONE PASSIVA

La realizzazione e la verifica dell'efficacia delle opere di protezione passiva, finalizzate al rispetto dei limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio o conseguenti alle disposizioni di legge vigenti, è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità degli edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate, o per la messa in esercizio delle infrastrutture di trasporto cui esse si riferiscono. La verifica dell'efficacia delle opere di protezione deve essere effettuata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale iscritto negli appositi elenchi regionali.

La realizzazione di dette opere, quando efficaci ai fini dei principi della tutela acustica del territorio, costituisce altresì Piano di Risanamento Acustico ai sensi dell'art.7 della Legge Quadro n°447/1995.

4) GESTIONE DEGLI ESPOSTI DA RUMORE

Il procedimento amministrativo che dovrà essere seguito per la verifica dell'inquinamento acustico prodotto da una o più sorgenti di rumore, e lamentato da uno o più soggetti privati, può essere schematicamente riassunto nel modo seguente:

- il cittadino, o la collettività di persone, che lamentano un problema di inquinamento acustico rivolgono le loro rimostranze mediante un esposto in forma scritta, indirizzato al proprio Comune di appartenenza oppure, nel caso in cui la vicenda investa il territorio di più circoscrizioni comunali, all'Amministrazione Provinciale di Mantova;
- il Comune (o la Provincia di Mantova) inoltrano una motivata richiesta di intervento all'A.R.P.A. allegandovi la sotto elencata documentazione:
 - copia dell' esposto inviato alla P.A.;
 - nominativi ed indirizzi dei latori dell'esposto;
 - copia delle comunicazioni inoltrate ai sensi della normativa vigente ai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo;
 - nominativo del responsabile del procedimento amministrativo;
 - nominativo del personale di vigilanza che coadiuverà i tecnici dell'A.R.P.A. mediante l'espletamento delle funzioni inerenti la verbalizzazione, la comminazione delle sanzioni amministrative, l'emissione delle ordinanze nei confronti dei trasgressori, l'eventuale comunicazione alla magistratura e tutto quant'altro concerne l'attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;
 - planimetria della zona interessata dal fenomeno di inquinamento acustico, con indicazione delle sorgenti di rumore e dei recettori;
 - estratto della classificazione acustica del territorio comunale, in riferimento ai soli luoghi interessati;
 - estratto del P.R.G. comunale indicante la destinazione urbanistica delle aree ove sono ubicate le sorgenti di rumore ed i recettori;
 - informazioni tecniche inerenti le sorgenti di rumore e le loro modalità di funzionamento;
 - informazioni inerenti il regime autorizzatorio o concessorio delle attività titolari delle sorgenti di rumore;
 - nominativi ed indirizzi dei legali rappresentanti, nonché ragioni sociali, delle attività titolari delle sorgenti di rumore;
 - documentazione di impatto acustico prodotta dall'attività disturbante.

- se l'intervento in oggetto rientra nella fattispecie delle prestazioni che non vengono rese a titolo gratuito, in ottemperanza a quanto previsto dal proprio tariffario, A.R.P.A. inoltra ai latori dell'esposto il preventivo di spesa. L'effettuazione delle prestazioni è subordinata all'accettazione di tale preventivo;
- il personale tecnico di A.R.P.A. e quello di vigilanza del Comune effettuano i sopralluoghi e le verifiche atte a rilevare l'eventuale presenza di un grado di inquinamento acustico superiore ai limiti prescritti dalla vigente normativa;
- il personale di A.R.P.A. provvede alla stesura di una relazione tecnica inerente la sessione di misura espletata, mentre il personale del Comune ottempera agli adempimenti amministrativi di sua competenza;
- nel caso in cui le sorgenti di rumore producano un livello di inquinamento acustico superiore ai limiti consentiti, il Comune emette un'ordinanza nei confronti dei titolari delle attività interessate, affinché tali soggetti siano chiamati a sanare la situazione esistente entro i tempi previsti mediante la redazione e l'approntamento di un piano di bonifica acustica;
- al termine del periodo concesso ai titolari delle attività interessate il Comune si incarica di attivare nuovamente l'A.R.P.A., allo scopo di effettuare una nuova serie di rilievi volti alla verifica dell'efficacia del piano di bonifica intrapreso nei confronti delle sorgenti di rumore inquinanti. In questo caso, l'onere della prestazione è completamente a carico del titolare dell'attività oggetto del provvedimento.

5) PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Salvo quanto previsto e sanzionato dalla Legge n°447 del 26/10/1995, per le violazioni al presente regolamento trova applicazione quanto previsto dagli artt. 7 e 7 bis del D.Lgs. n°267/2000.

6) MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Ai sensi dell'art.3 della Legge n°13/2001 della Regione Lombardia le procedure di approvazione della classificazione acustica sono le seguenti:

1. Il Comune adotta con deliberazione la classificazione acustica del territorio e ne dà notizia con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il Comune dispone la pubblicazione della classificazione acustica adottata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi a partire dalla data dell'annuncio.
2. Contestualmente al deposito all'albo pretorio la deliberazione è trasmessa all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e ai Comuni confinanti per l'espressione dei rispettivi pareri, che sono resi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta; nel caso di infruttuosa scadenza di tale termine i pareri si intendono resi in senso favorevole. In caso di conflitto tra comuni derivante dal contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB(A) si procede ai sensi dell'art.136 del Decreto Legislativo 10 agosto 2000, n°267 (*"Testo unico delle leggi sull'ordinamento locale"*).
3. Entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio chiunque può presentare osservazioni.
4. Il Comune approva la classificazione acustica; la deliberazione di approvazione richiama, se pervenuti, il parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e quello dei comuni confinanti e motiva le determinazioni assunte anche in relazione alle osservazioni presentate.
5. Qualora, prima dell'approvazione di cui al comma 4, vengano apportate modifiche alla classificazione acustica adottata si applicano i commi 1, 2 e 3.
6. Entro trenta giorni dall'approvazione della classificazione acustica il comune provvede a darne avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
7. I Comuni dotati di classificazione acustica alla data di pubblicazione del provvedimento regionale di cui alla D.G.R. n°VII/9776 del 02/07/2002 (*"Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale"*) adeguano la classificazione medesima ai criteri definiti con il suddetto provvedimento, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.
8. Nel caso in cui la classificazione acustica del territorio venga eseguita contestualmente ad una variante generale del Piano Regolatore Generale o al suo adeguamento a quanto prescritto dalla L.R. n°1/2000, le procedure di approvazione sono le medesime previste per la variante urbanistica e sono alla stessa contestuali.

Per quanto concerne i rapporti tra classificazione acustica e pianificazione urbanistica vedasi l'art. 4 della Legge Regione Lombardia n°13/2001:

1. Il comune assicura il coordinamento tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici già adottati entro diciotto mesi dalla pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 2 comma 3, anche con l'eventuale adozione ove necessario, di piani di risanamento acustico idonei a realizzare le condizioni previste per le destinazioni di zona vigenti.

2. Nel caso in cui il comune provveda all'adozione del piano regolatore generale, di sue varianti o di piani attuativi dello stesso, ne assicura, entro dodici mesi dall'adozione, la coerenza con la classificazione acustica in vigore.

L'Amministrazione comunale, pertanto, predispone la classificazione acustica del territorio adottando, qualora necessario ai fini della coerenza tra detta classificazione e la disciplina urbanistica comunale vigente o in itinere, apposita variante al Piano Regolatore Generale (P.R.G.C.).

Per quanto riguarda gli elaborati, la deliberazione di approvazione della zonizzazione acustica dovrà comprendere la seguente documentazione:

1. una relazione tecnica contenente:

- a) un resoconto dettagliato delle attività che hanno portato alla definizione della classificazione;
- b) la descrizione, per tutti quei casi in cui dalla cartografia non è chiaramente individuabile il confine tra due zone confinanti, dei riferimenti fisici e spaziali che rendano univocamente identificabile il confine tra le due zone;
- c) le scelte adottate e le motivazioni che ne stanno alla base in relazione alla classificazione acustica nelle zone per le quali non è stato rispettato il criterio di non porre a contatto zone che differiscono per più di cinque decibel. Nei casi in cui il salto di due classi interessi aree a destinazione residenziale si deve programmare un piano di risanamento che deve comprendere l'individuazione dei soggetti, pubblici o privati, responsabili della realizzazione degli interventi di risanamento acustico;
- d) gli interventi di risanamento eventualmente già programmati dai soggetti titolari di infrastrutture di trasporto, produttive, commerciali;
- e) la descrizione e caratterizzazione delle eventuali aree attrezzate per lo svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto;

2. per le rappresentazioni grafiche e la cartografia deve essere utilizzata, per le campiture grafiche, la seguente rappresentazione (salvo diversa indicazione chiaramente dichiarata nei documenti di accompagnamento alle tavole):

| CLASSE | COLORE | TIPO DI TRATTEGGIO |
|--------|-------------|--------------------------------------|
| I | Grigio | Piccoli punti, bassa densità |
| II | Verde scuro | Punti grossi, alta densità |
| III | Giallo | Linee orizzontali, bassa densità |
| IV | Arancione | Linee verticali, alta densità |
| V | Rosso | Tratteggio incrociato, bassa densità |
| VI | Blu | Tratteggio incrociato, alta densità |

3. elaborati grafici e planimetrie in scala opportuna. Per l'individuazione della classe assegnata farà fede la planimetria, salvo contrasto con il testo della deliberazione, ed in tal caso prevale la norma scritta. Possono essere allegati alla deliberazione elaborati grafici di progetto (più mappe a scala diversa, a seconda delle dimensioni del territorio comunale, in modo che risultino evidenti l'estensione e le delimitazioni di ciascuna zona). Deve comunque essere fornita una carta generale (scala 1:10.000) per l'intera area comunale e delle carte particolareggiate nella stessa scala del P.R.G. (scala 1:5000 o anche 1:2000) per le aree urbanizzate. Le mappe devono riportare in colore e/o retinatura, la proposta o la determinazione definitiva di classificazione acustica.

7) RIFERIMENTI NORMATIVI ED AGGIORNAMENTI

Al momento della stesura del presente regolamento tecnico si fa riferimento alle norme indicate di seguito.

Ogni aggiornamento, implementazione o modifica della legislazione o delle disposizioni tecniche ivi indicate si intende tacitamente recepita. Qualora le modifiche del quadro normativo siano tali da ingenerarne la necessità, il Comune di Gonzaga apporgerà le necessarie modifiche alla classificazione acustica ed alle sue note tecniche di attuazione.

- D. LGS. 19/08/05 n.194

Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU n. 222 del 23/09/05)

- D.P.R. 30/03/04 n.142

Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (G.U. n.127 del 01/06/04)

- D.M. Ambiente e Tutela del Territorio 1 aprile 2004

Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale (G.U. n.84 del 09/04/04)

- LEGGE 31 ottobre 2003, n.306

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003. (G.U. n.266 del 15/11/03 - Suppl. Ordinario n. 173) - Art.14 Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall'inquinamento acustico

- DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2002, n.262

Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto in G.U. n.273 del 21/11/02 - supp. ord. n.214

- Legge 179 del 13/07/02

Disposizioni in materia ambientale in G.U. n.189 del 13/08/02

- D.M. Ambiente 23/11/01
Modifiche all'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore, in G.U. n.288 del 12/12/01

- D.P.R. 03/04/01 n. 304
Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447 in G.U. n.172 del 26/07/01

- D.M. Ambiente 29/11/00
Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore in G.U. n.285 del 06/12/00

- D.M. Ambiente 03/12/99
Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti in G.U. n.289 del 10/12/99

- D.P.R. 09/11/99 n.476
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n.496, concernente il divieto di voli notturni

- D.M. Ambiente 20/05/99
Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico in G.U. n.225 del 24/09/99.

- D.P.C.M. 16/04/99 n.215
Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi in G.U. n.153 del 02/07/99

- LEGGE 09/12/98, n.426
Nuovi interventi in campo ambientale in G.U. n.291 del 14/12/98

- D.P.R. 18/11/98, n.459
Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario in G.U. n.2 del 04/01/99

- D.P.C.M. 31/03/98
Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del Tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera b), e dell'art.2, commi 6,7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" in G.U. n.120 del 26/05/98

- D.M. Ambiente 16/03/98
Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico in G.U. n.76 del 01/04/98

- D.P.C.M. 19/12/97
Proroga dei termini per l'acquisizione ed installazione delle apparecchiature di controllo e registrazione nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo di cui al D.P.C.M. 18.09.97 in G.U. n.296 del 20/12/97
- D.P.R. 11/12/97 n.496
Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili in G.U. n.20 del 26/01/97
- D.P.C.M. 05/12/97
Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici in G.U. n.297 del 22/12/97
- D.P.C.M. 14/11/97
Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore in G.U. n.280 del 01/12/97
- D.M. Ambiente 31/10/97
Metodologia del rumore aeroportuale in G.U. n.267 del 15/11/97
- D.P.C.M. 18/09/97
Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante in G.U. n.233 del 06/10/97
- D.M. Ambiente 11/12/96
Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo in G.U. n.52 del 04/03/97
- LEGGE 26/10/95, n. 447
Legge quadro sull'inquinamento acustico in G.U. n.254 del 30.05.95 - suppl. ord. n.125
- D.P.C.M. 01/03/91
Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno in G.U. n.57 del 08/03/91